

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 28.03.2017

Oggetto: "SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. PRESA D'ATTO MANCATO RINNOVO COMUNE DI ZENEVREDO".

L' anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo alle ore 20:00 nella sede delle adunanze del Comune di San Damiano al Colle, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale

	Presente	Assente
VERCESI Cesarino Giuliano	X	
RICCARDI Elena	X	
DACREMA Monica	X	
FUGAZZA Romina	X	
BRANDOLINI Paola	X	
SFORZA Emanuela Maria	X	
ZECCHIN Manuela	X	

Totale presenti n. 7 – Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE.

Il Presidente Sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

COPIA CONFORME

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO CON COMUNI LIMITROFI. PRESA D'ATTO MANCATO RINNOVO COMUNE DI ZENEVREDO.

VISTA la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 80 ed 81;

VISTA la DGR 2121 del 5 marzo 2006 che in attuazione dell'art. 84 della LR 12/2005 ha approvato specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ha confermato l'obbligatorietà per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio;

CONSIDERATO che per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche debbano provvedere all'istituzione e nomina, ai sensi dell'art. 81 della LR 12/2005, della Commissione per il Paesaggio ed alla assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizi/urbanistici;

VISTO l'allegato 1 alla DGR 7977 del 6 agosto 2008 (competenze e ruolo della Commissione per il paesaggio) ed in particolare i paragrafi riguardanti:

i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio;

l'istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio;

gli adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'ente locale;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27/2008 era stata istituita la Commissione per il Paesaggio, in seno all'Unione di Comuni Prima Collina approvando apposito schema di convenzione per le attività di sua competenza per il territorio dei Comuni di Bonasco (PV), Canneto Pavese (PV), Castana (PV), Montescano (PV), Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Santa Maria della Versa (PV), Zenevredo (PV) a partire dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2010;
- che successivamente la convenzione è stata prorogata ed è in scadenza al 31/12/2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/12/2016 con la quale era stata approvata la convenzione per il periodo 2017/2020 con gli enti sopra citati a seguito di inoltro di schema da parte dell'Unione Prima Collina;

DATO ATTO che l'Unione Prima Collina ha comunicato che il Comune di Zenevredo non ha proceduto a rinnovare la Convenzione della Commissione del Paesaggio istituita presso in quanto ha stipulato una convenzione per la gestione associata dei servizi tecnici con il Comune di Arena Po, ove è compresa anche la Commissione del Paesaggio;

RITENUTO di confermare la propria decisione di aderire al rapporto convenzionale dando atto del mancato rinnovo del Comune di Zenevredo e che per il periodo 2017/2020 esso coinvolgerà i comuni di Bonasco (PV), Canneto Pavese (PV), Castana (PV), Montescano (PV), attraverso l'Unione Prima Collina, Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV) e Santa Maria della Versa (PV) e che, pertanto, il relativo schema convenzionale debba intendersi conseguentemente modificato;

ACQUISITI i prescritti pareri in allegato alla presente ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000,;

Con voti unanimi favorevoli resi a forma di legge;

DELIBERA

- di confermare la propria decisione di aderire al rapporto convenzionale dando atto del mancato rinnovo del Comune di Zenevredo e che per il periodo 2017/2020 esso coinvolgerà i comuni di Bonasco (PV), Canneto Pavese (PV), Castana (PV), Montescano (PV), attraverso l'Unione Prima Collina, Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV) e Santa Maria della Versa (PV) e che, pertanto, il relativo schema convenzionale, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/12/2016 debba intendersi conseguentemente modificato;
- di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione;
- di dare atto che la Commissione in parola verrà istituita per il periodo 2017-2020;
- di dare indirizzi in merito agli adempimenti conseguenti al presente atto al Responsabile competente compresa la trasmissione della presente all'Unione Prima Collina e alla Regione Lombardia;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi a forma di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (IN FORMA CONVENZIONATA TRA L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA E I COMUNI DI BOSNASCO, MONTÙ BECCARIA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA MARIA DELLA VERSA) AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____
(*duemilae* _____),

tra

- L'Unione di Comuni lombarda Prima Collina, qui rappresentato dal Presidente _____ nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in _____ presso la sede dell'Unione posta in Via _____, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione di Assemblea dell'Unione n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, (CF/P.IVA _____);

- Il Comune di _____, qui rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in _____ presso la casa comunale posta in _____, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, (CF/P.IVA _____);

- Il Comune di _____, qui rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in _____ presso la casa comunale posta in _____, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, (CF/P.IVA _____);

- Il Comune di _____, qui rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in _____ presso la casa comunale posta in _____, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, (CF/P.IVA _____);

Premesso

- Che l'art. 80 della Legge Regionale 12/2005 il quale dispone che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del Decreto Legislativo 42/2004 sono esercitate dai Comuni;
- Che la Giunta Regionale con deliberazione della Giunta n. 8/7977 del 6 agosto 2008 ha stabilito che i Comuni possono istituire la Commissione per il paesaggio, di cui alla L.R. 12/2005 in forma associata;
- Che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha fissato i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio, nonché la necessità di individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ

1. La presente convenzione disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio costituita in forma convenzionata tra l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) e i comuni di Bosnasco (PV), Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Santa Maria della Versa (PV).

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio in forma convenzionata tra l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) e i comuni di Bosnasco (PV), Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Santa Maria della Versa (PV), ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.
2. La Commissione è istituita in seno all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV).

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza degli enti convenzionati;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
 - sui piani urbanistici e territoriali attuativi

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. I candidati devono possedere esperienza professionale in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura:
 - se laureati, almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi consiliari dei comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, è effettuato dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
4. Nel corso della prima seduta i componenti eleggono il Vice Presidente.
5. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della commissione e di curarne il buon esito.
6. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza.
7. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
8. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica e/o di qualsiasi altra Commissione operante nel settore territoriale degli Enti che sottoscrivono la convenzione nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
9. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che, in genere, si trovano nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge
10. I componenti della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto di colui che esplica le funzioni di Presidente della Commissione.
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. Le riunioni della Commissione sono tenute di norma presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.
7. È esclusa la partecipazione di terzi estranei al procedimento alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
8. La Commissione può eseguire dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina individua, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dettate dalla Regione, con atto adottato sulla base del proprio ordinamento interno, soggetto dotato di specifica professionalità a cui viene attribuita la responsabilità dell'istruttoria inerente il procedimento di cui trattasi.
2. Colui che viene individuato come responsabile dell'istruttoria partecipa anche alle riunioni della Commissione del paesaggio, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della stessa.
3. La segreteria cura anche i rapporti con altri settori degli Enti sottoscrittori della convenzione a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
5. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – ATTIVITÀ E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. I Comuni, e per essi coloro che sono competenti secondo i rispettivi ordinamenti interni, segnalano tempestivamente per iscritto, anche a mezzo mail o PEC, al responsabile dell'istruttoria designato dall'Unione la necessità di attivare l'istruttoria per l'autorizzazione paesaggistica trasmettendo il relativo fascicolo, contenente il numero di copie ritenute necessarie con l'elenco degli elaborati allegati, anche in forma digitale, di norma entro 7 giorni dalla loro ricezione.
2. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
3. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dagli Enti.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione esprime il proprio parere e lo rimette al responsabile dell'istruttoria designato per gli adempimenti di sua competenza.
6. Entro la scadenza dei termini di legge il responsabile dell'istruttoria trasmette tempestivamente al Comune interessato gli esiti della comunicazione fatta alla Soprintendenza competente allegando

l'intero fascicolo originale, la cui cura e conservazione resta a carico e responsabilità del Comune stesso.

7. Il provvedimento finale resta di competenza dei singoli Comuni e per essi di coloro che secondo i rispettivi ordinamenti interni sono competenti in merito.
8. In ogni caso i rapporti fra i singoli Comuni e l'Unione, e per essi dei relativi responsabili, sono improntati alla massima collaborazione anche al fine del rispetto delle norme di legge e in particolare modo dei termini previsti dalla legge.
9. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del paesaggio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (ove esistente), nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo fino al rinnovo degli organi consiliari dei comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

ART. 13 - DURATA E RECESSO UNILATERALE DELLE AMMINISTRAZIONI

1. La presente convenzione ha inizio il 1° gennaio 2017 e termine al 31.12.2020.
2. I singoli Comuni possono recedere unilateralmente con deliberazione del Consiglio Comunale, con un preavviso di almeno 3 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con cui lo stesso Comune dovrà dare avviso a tutti gli altri Enti della Convenzione.
3. L'Unione di Comuni può recedere unilateralmente con deliberazione del Consiglio dell'Unione con un preavviso di almeno 6 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con cui la stessa Unione dovrà darne avviso a tutti i Comuni della Convenzione.

ART. 14 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni con meno di 500 abitanti alla data del 31.12.2015 versano la somma annuale di € 300,00 all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. I Comuni con più di 500 abitanti alla data del 31.12.2015 versano la somma annuale di € 500,00 all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina entro la data del 31 ottobre di ogni anno.

ART. 15 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione sono costituite da incontri da tenersi fra i Capi d'Amministrazione periodicamente e, comunque, ogni volta che uno di questi ne chieda la relativa riunione.
2. Gli incontri si terranno presso la sede dell'Unione di Comuni, Ente capofila della Convenzione.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti avente valore gerarchico superiore. In tali casi, in attesa della formale modifica della presente, si applicano le suddette disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA - Il Presidente _____

p. IL COMUNE DI _____ - Il Sindaco _____

p. IL COMUNE DI _____ - Il Sindaco _____

p. IL COMUNE DI _____ - Il Sindaco _____

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA**

Allegato alla deliberazione di CC n. 9 del 28/03/2017

Oggetto: "SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. PRESA D'ATTO MANCATO RINNOVO COMUNE DI ZENEVREDO".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 23.03.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 28.03.2017

IL PRESIDENTE


F.to VERCESI Cesarino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale viene affisso all' albo pretorio di questo Comune il giorno 4 APR. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi




IL SEGRETRIO COMUNALE

Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all' albo pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. L.gs n. 267/2000.

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo

San Damiano al Colle _____



IL SEGRETRIO COMUNALE

Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. L.gs n. 267/2000.

IL SEGRETRIO COMUNALE

Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

SAN DAMIANO AL COLLE, il